BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 o MOTOVEICOLI DI CATEGORIA L3e, L4e, L5e, L7e CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN VENETO (BANDO AUTO 2026).

Articolo 1
FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

1.1. Il presente bando rientra nell'ambito delle politiche regionali per il risanamento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Inoltre ottempera agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano approvato con deliberazione di Giunta n. 836/2017 e alle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. In prosecuzione di quanto già avviato fin dal 2017, il presente bando prevede la concessione di un contributo per la rottamazione di autoveicoli (M1) e di motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) particolarmente inquinanti e contestuale acquisto di autoveicoli (M1) e motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) a basse o nulle emissioni, con classe ambientale non inferiore a "Euro 6D".

1.2. Non sono ammesse alla presente iniziativa istanze provenienti da richiedenti che, alla data di protocollazione della domanda, presentino una situazione economica familiare (da dimostrare con ISEE ordinario relativo all'anno di presentazione della domanda) superiore a € 60.000,00.

1.3. L'entità del contributo erogato sarà determinata sulla base del valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato, della classe ambientale e alimentazione del veicolo rottamato, della situazione economica familiare secondo l'ISEE ordinario, nonché del Comune di residenza del richiedente.

L'importo base definito nella Tabella A sarà pertanto moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo definito nella Tabella B.

All'importo ottenuto sarà infine applicata una maggiorazione del 3% nel caso di richiedenti residenti in Comuni che abbiano emesso, entro il 31/12/2025, ordinanze per la qualità dell'aria per la stagione 01/10/2025 – 30/04/2026. L'elenco di tali Comuni è riportato in allegato al presente bando.

1.4. L'importo base del contributo, stabilito in funzione del valore di emissione di CO_2, calcolato secondo il metodo WLTP o riportato al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo acquistato, e dell'alimentazione del veicolo acquistato, è riportato nella Tabella A.

Tabella A: Importo base del contributo

Classe ambientale Euro 6E o superiore per categoria M			**Classe ambientale Euro 5+ o superiore per categoria L**		
Emissioni Particolato ≤ 4,5 mg/km per ogni tipo di alimentazione					
Emissioni CO_2	Alimentazione				
(punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	**Autovettura elettrica pura/a idrogeno**	**Autovettura ibrida**	**Autovettura bifuel o a Metano**	**Autovettura benzina o diesel**	**Motoveicolo di categoria L3e, L4e, L5e, L7e > 50 cc > 4 KW**

0	7.500 €	-	-	-	2.000 €
≤60	-	6.500€	-	-	1.500 €
61 -100	-	5.500 €	5.000 €	3.500 €	1.200 €
101 - 135	-	4.000 €	4.000 €	2.500 €	1.000 €

1.5. I coefficienti moltiplicativi dell'importo base, definiti in funzione della classe ambientale e alimentazione del veicolo rottamato, nonché della fascia ISEE di appartenenza, sono riportati nella Tabella B.

Tabella B: Coefficienti moltiplicativi dell'importo base

Fascia ISEE di appartenenza	**Fascia A**	**Fascia B**	**Fascia C**	**Fascia D**
Classe ambientale del veicolo da demolire	**Coefficienti**			
Euro 0-1-2 (diesel)	2	1,8	1,3	1
Euro 0-1 (benzina/bifuel/metano)	2	1,8	1,3	1
Euro 2 (benzina/bifuel/metano)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (diesel)	1,6	1,5	1,2	1
Euro 4 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 5 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (benzina/bifuel/metano)	1,1	1,1	1	0,8
Euro 4 (benzina/bifuel/metano)	1	1	1	0,7

1.6. Ai fini della determinazione del coefficiente della Tabella B, le fasce ISEE di appartenenza sono riferite all'ISEE ordinario relativo all'anno di presentazione della domanda e definite come segue:

Fascia A: ISEE ordinario inferiore o uguale a € 25.000,00;
Fascia B: ISEE ordinario inferiore o uguale € 40.000,00;
Fascia C: ISEE ordinario inferiore o uguale € 50.000,00;
Fascia D: ISEE ordinario inferiore o uguale € 60.000,00.

1.7. Il contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 60% del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo, inclusa IVA ed altre tasse e imposte comprensive di IVA. In caso di superamento di questa soglia, il contributo liquidato sarà rideterminato in funzione di questo limite superiore.

1.8. Le disposizioni di cui ai punti da 1.3 a 1.7 non si applicano ai soggetti di cui al punto 3.12, per i quali l'entità del contributo spettante è calcolata secondo quanto ivi indicato.

1.9. La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 2
DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1. Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) a valere sul capitolo del Bilancio regionale 2026-2028 n. 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)".*

Articolo 3
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1. Possono presentare istanza di contributo i privati cittadini, residenti nel territorio della Regione del Veneto, provvedono alla rottamazione/demolizione di autoveicoli/motoveicoli come specificato al successivo articolo 4 ed acquistano un autoveicolo/motoveicolo come specificato al successivo articolo 5.

3.2. Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di contributo e almeno fino al pagamento del contributo.

3.3. Il veicolo da rottamare, alla data di pubblicazione del presente bando, deve risultare intestato o cointestato al richiedente.

3.4. Nel caso in cui il richiedente sia cointestatario del veicolo rottamato, il requisito della residenza di cui al punto 3.2 deve essere posseduto anche dal primo intestatario.

3.5. Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico intestatario del veicolo da rottamare, il richiedente dovrà dichiarare di aver acquisito la rinuncia al contributo degli altri intestatari.

3.6. Il veicolo da acquistare deve risultare, nei dati riportati sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), intestato al richiedente quale primo intestatario.

3.7. I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi di contratti di leasing o di noleggio.

3.8. I soggetti beneficiari non potranno alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del veicolo stesso.

3.9. Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di contributo e il veicolo acquistato non deve costituire un bene per l'esercizio di attività professionale o d'impresa.

3.10. E' ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159.

3.11. Non sono ammesse istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, in cui uno dei componenti sia risultato assegnatario di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2023, bando auto 2024 e bando auto 2025.

3.12. I soggetti già ammessi nella graduatoria "Bando auto 2025" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 105 del 30.03.2026 e che hanno un contratto di acquisto in data antecedente o pari al 31.08.2026 e non hanno potuto finalizzare l'acquisto entro il termine di chiusura del bando (30.09.2026) per motivi di cause di forza maggiore legate alla fornitura di autoveicoli, possono partecipare al presente bando per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del presente bando.

In deroga ai punti 3.3, 3,4, 4.3 e 5.7, tali soggetti sono esentati dal rispetto dei termini temporali iniziali di decorrenza, ivi indicati.

La documentazione di cui al punto 7.4 dovrà essere integrata con il contratto di acquisto del veicolo, che deve avere data antecedente o pari al 31.08.2026.

L'entità del contributo erogabile resta determinata in base alle condizioni degli articoli 1.3 e 10.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1410 dell'11.11.2025 ("Bando auto 2025").

3.13. La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Articolo 4
REQUISITI DEI VEICOLI DA ROTTAMARE

4.1. L'autoveicolo da rottamare/demolire, per il quale non è previsto limite di cilindrata, deve appartenere alla categoria autovettura M1, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenente alle seguenti classi emissive:

- BENZINA: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL gasolio/metano, gasolio/GPL): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- METANO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Il motoveicolo da rottamare/demolire, di cilindrata superiore a 50 cc e potenza superiore a 4 KW, deve appartenere alla categoria motoveicolo L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenere a una classe ambientale inferiore o uguale a Euro 2.

4.2. La classe emissiva sarà valutata in base ai riferimenti alla normativa riportati nella carta di circolazione del veicolo da rottamare. Utili indicazioni della classe emissiva potranno essere reperite consultando il servizio "Bollo Auto" della Regione del Veneto all'indirizzo: https://infobollo.regione.veneto.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/inserisciTarga.do.

4.3. La rottamazione del veicolo deve avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e la data ultima di chiusura del lotto temporale in cui viene presentata la domanda, come indicato al successivo art. 6.1 ed è attestata nel certificato di rottamazione.

4.4. La cessazione della circolazione per esportazione o per altri motivi diversi dalla effettiva demolizione del veicolo sarà causa di esclusione dal contributo.

4.5. Il veicolo da rottamare deve essere in regola con il pagamento del bollo e dell'assicurazione.

Articolo 5
REQUISITI DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

5.1. Il nuovo veicolo dovrà appartenere alla categoria M1 o L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), con cilindrata > 50 cc e potenza > 4 kW.

5.2. Gli autoveicoli M1 potranno essere acquistati esclusivamente in sostituzione di vecchi autoveicoli M1 (come indicato all'art. 4) e potranno avere alimentazione elettrica pura, a idrogeno, ibrida, bifuel, a metano, a benzina, a gasolio. Nel caso di motorizzazioni endotermiche, il nuovo veicolo dovrà risultare omologato nel rispetto delle direttive specifiche per la classe ambientale Euro 6E o superiore per la categoria M e Euro 5+ o superiore per la categoria L ed avere emissioni di particolato inferiori o uguali a 4,5 mg/km. Per tutte le motorizzazioni le emissioni di CO2, calcolate secondo il metodo WLTP o riportate al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, dovranno essere inferiori o uguali a 135 g/km.

Nel solo caso della rottamazione di veicoli appartenenti alle seguenti classe emissive:

- BENZINA: Euro 4
- BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL): Euro 4
- METANO: Euro 4





il nuovo veicolo dovrà avere alimentazione elettrica pura o ibrida con emissioni di CO_2 inferiore a 100 g/km o a idrogeno.

5.3. I motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e potranno essere acquistati in sostituzione sia di autoveicoli M1 che di motoveicoli L (come indicato all'art. 4);

5.4. Il costo massimo ammesso per l'acquisto del nuovo veicolo è di € 40.000,00 esclusa IVA e altre tasse, imposte comprensive di IVA per le autovetture M1 e di € 10.000,00 esclusa IVA e altre tasse, imposte comprensive di IVA per i motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e, così come rappresentato nella fattura di cui al punto 7.4.

5.5. I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia (non sono ammissibili veicoli usati o di tipologia "km 0").

5.6. Nel caso in cui il veicolo, con alimentazione tradizionale, venga modificato con alimentazione bifuel, la modifica deve essere prevista nella fattura di acquisto rilasciata dal concessionario e deve essere iscritta nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del mezzo entro la data di chiusura del lotto temporale in cui viene presentata la domanda, come indicato al successivo art. 6.1.

5.7. Il nuovo veicolo dovrà essere acquistato e immatricolato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 6
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 La procedura adottata per l'attuazione della presente iniziativa è di tipo "valutativo a sportello". Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, secondo i lotti temporali di cui all'art. 7.1.

6.2 Con riferimento alle domande presentate nei termini di ciascun lotto, entro 90 giorni dalla sua chiusura, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'elenco delle domande ammesse a contributo, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi.

6.3 Per ciascun lotto, i contributi saranno erogati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente punto, secondo l'ordine dell'elenco e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

6.4 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la concessione del contributo non potrà aver luogo.

6.5 L'ultima domanda finanziata potrà essere oggetto di un finanziamento parziale qualora le risorse economiche residue non possano soddisfare integralmente la richiesta di cui alla domanda di contributo.

6.6 In caso di esaurimento delle risorse stanziate, il bando potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine di cui all'art. 7.1.

Articolo 7
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 La domanda di contributo deve essere presentata da parte dei richiedenti, tramite la propria identità digitale (SPID e CIE). esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: https://bandiaria.regione.veneto.it, selezionando l'iniziativa d'interesse, secondo il seguente calendario di apertura:

1° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.12.2026 alle ore 12:00 del 30.12.2026;
- dalle ore 10:00 del 07.01.2027 alle ore 12:00 del 01.03.2027;

2° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 05.03.2027 alle ore 12:00 del 01.06.2027;

3° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 08.06.2027 alle ore 12:00 del 01.09.2027;

4° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.09.2027 alle ore 12:00 del 30.11.2027.

Al di fuori di tali date e ore, non è possibile la presentazione delle domande.

7.2 Il richiedente deve essere in possesso dell'ISEE ordinario relativo all'anno in corso al momento dell'invio della domanda. La piattaforma regionale si collegherà automaticamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate per l'estrazione dell'ISEE ordinario relativo all'anno in corso.

7.3 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

7.4 Nella domanda di contributo, a pena di inammissibilità, il richiedente deve dichiarare/indicare:

a. l'indirizzo di residenza;
b. un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;
c. un indirizzo e-mail, che sarà utilizzato unicamente per l'invio automatico del numero di protocollo assegnato alla domanda presentata;
d. il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;
e. che nessuno dei soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, è risultato assegnatario di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2023, bando auto 2024 e bando auto 2025;
f. il codice IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente, abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali;
g. il codice fiscale del primo intestatario del veicolo rottamato (nel solo caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario);
h. la targa del veicolo da rottamare e quella del veicolo nuovo;
i. l'avvenuta rottamazione del veicolo sostituito ovvero che il vecchio veicolo sarà rottamato entro la data e ora di chiusura del lotto temporale in cui è presentata la domanda, come definito all'art. 6.1.;
j. per i soli soggetti di cui al punto 3.12, il valore dell'ISEE ordinario già acquisito con la domanda con cui sono stati inseriti nella graduatoria "Bando auto 2025" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 105 del 30.03.2025.

ed allegare, in formato pdf:

a. copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconti e saldo intestata/e al richiedente;
b. copia della documentazione comprovante il pagamento della/e fattura/e che dovrà avvenire con modalità tracciabile (es. pagamenti con POS, bonifici, finanziamenti);
c. copia dell'attestazione di pagamento del primo bollo del veicolo acquistato, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni);





d. copia dell'attestazione di pagamento del bollo auto del veicolo rottamato riferita all'anno in corso, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni);
e. copia del certificato di assicurazione del veicolo rottamato riferita all'anno in corso;
f. il Libretto di Circolazione o Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo rottamato (nel solo caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario);
g. per i soli soggetti di cui al punto 3.12, copia del contratto di acquisto con data antecedente al 31.08.2026.

7.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si deve dichiarare, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.

7.6 Prima di procedere con l'invio della domanda, il richiedente è tenuto ad assolvere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (sedici), obbligatoriamente attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica regionale di cui al punto 4.1 (https://bandiaria.regione.veneto.it), al termine della "conferma" della domanda. Qualsiasi altro canale di pagamento non è ammesso ai fini del bando.

7.7 Il numero di protocollo, assegnato all'invio della domanda, è comunicato all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella domanda. Il numero di protocollo è inoltre consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente.

7.8 Una volta inserite le targhe del veicolo rottamato e di quello nuovo la piattaforma telematica si collega automaticamente alla banca dati del servizio "Bollo Auto" della Regione del Veneto per l'estrazione dei dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando. Nel caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario del veicolo rottamato, il controllo dei dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del presente bando sarà effettuato attraverso il codice fiscale del primo intestatario durante la fase di istruttoria.

7.9 La struttura competente, di cui al successivo art. 9.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

7.10 Entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la piattaforma consentirà al richiedente di annullare la domanda presentata e presentarne una nuova-senza incorrere nel blocco di cui al punto 3.9. La nuova domanda sarà valutata secondo l'ordine cronologico di ripresentazione e nel limite delle risorse residue.

7.11 Decorsi 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda in uno dei lotti di cui al punto 7.1, ed entro il termine del lotto medesimo, il richiedente potrà inviare una richiesta di annullamento della domanda all'indirizzo PEC del gestore del bando. In tal caso, il richiedente potrà ripresentare la domanda in un eventuale lotto successivo, entro i termini temporali del bando, senza incorrere nel blocco di cui al punto 3.9. La nuova domanda sarà valutata secondo l'ordine cronologico di ripresentazione e nel limite delle risorse residue.

Articolo 8
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

8.1 L'istruttoria sulla domanda è svolta da Veneto Innovazione S.p.A., sulle istanze caricate sulla piattaforma telematica di cui all'art. 7.1 entro i termini inderogabili ivi indicati.

8.2 Le domande di contributo saranno sottoposte ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo sostituito;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo acquistato;
- l'effettiva radiazione per demolizione del veicolo sostituito.

8.3 L'istanza è irricevibile qualora:

- non sia presentata nei termini di cui all'art. 7.1;
- sia presentata secondo modalità non previste dal presente Bando.

8.4 Sono inammissibili le richieste di contributo che non rispettano le finalità del bando.

8.5 Sono inammissibili le richieste di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 3 e 7;

8.6 Sono inammissibili le richieste di contributo prive degli allegati indicati all'art. 7.4, ovvero con allegati difformi da quanto richiesto dal bando, fatto salvo quanto riportato al punto successivo.

8.7 La domanda di contributo non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

8.8 Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.

8.9 Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate sono considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.

8.10 Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun lotto di cui all'art. 6.1, le domande ammesse a contributo, unitamente a quelle degli esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, sono approvate con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026,

8.11 Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.

8.12 I soggetti che, in esito all'istruttoria della domanda presentata, risultino esclusi nel provvedimento di cui all'art. 8.10 relativo al lotto di presentazione, possono presentare domanda in un lotto successivo, entro i termini di chiusura del bando e nel limite delle risorse residue.

8.13 La Regione del Veneto e il gestore Veneto Innovazione S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 9
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

9.1 I contributi saranno liquidati da Veneto Innovazione S.p.A. secondo l'ordine stabilito dall'elenco dei decreti di cui all'art. 8.10 e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

9.2 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.

Articolo 10
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

10.1 Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
b. produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti, finalizzati alla sola regolarizzazione;
c. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
d. consentire alla struttura competente i controlli documentali e presso i beneficiari del contributo regionale;
e. non alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data della sua immatricolazione.

Articolo 11
DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

11.1 Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:

a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
c. il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandiegare@pec.venetoinnovazione.it;
d. i controlli di cui al successivo art. 12 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando.

11.2 In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 12
CONTROLLI

12.1 La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:
- l'effettivo acquisto del veicolo oggetto del contributo;
- il rispetto delle disposizioni previste dal bando;
- la veridicità dei documenti presentati (fatture, certificazioni, dichiarazioni, ecc).

I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finalizzate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle informazioni prodotte.

12.2 La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso i beneficiari del contributo regionale.

Articolo 13
INFORMAZIONI GENERALI

13.1 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026.

13.2 Nelle sezioni "FAQ" e "Contatti" della piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo https://bandiaria.regione.veneto.it saranno disponibili le domande frequenti relative al bando nonché eventuali aggiornamenti sui contatti telefonici e le e-mail a cui riferirsi.

13.3 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi - Regione Veneto Calle Priuli, 99 - 31100 Venezia.

13.4 E' ammessa la presentazione di istanze di riesame entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) del provvedimento di cui all'art. 8.10.

13.5 Informazioni e chiarimenti sul bando possono essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandoauto2026@venetoinnovazione.it (indicando nell'oggetto "Bando Auto 2026"), oppure telefonicamente al numero 041.0988270, on le modalità che saranno indicate nel portale https://bandiaria.regione.veneto.it e nella pagina dedicata all'iniziativa https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026.

Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

14.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 15
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi; eMail: aria.biodiversita.parchi@regione.veneto.it; PEC: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A. può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it. Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.

FINALITÀ, BASI GIURIDICHE E CONFERIMENTO

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione del bando (partecipazione e controllo dei dati, concessione dei contributi).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Le basi giuridiche del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al bando e di accedere al contributo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, AMBITO DI CONOSCIBILITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti manuali, informatici e telematici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, anche ai fini di controllo e non saranno diffusi.
I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.
I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola - titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

DIRITTI E AUTORITÀ DI CONTROLLO
Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Regione del Veneto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.